

Publicato il 24/10/2016

N. 06501/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09688/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9688 del 2016, proposto da:

Alice Artioli, Bassi Lucia, Bianco Francesca, Campana Grazia,
Carofoli Margherita, Catena Maria Carlotta, Carozzo Alessandra,
Chirco Arianna, Cuppone Karen, Gabrieli Angela, Gafforio Silvia,
Garofalo Daniela, Giuva Cristina, Liguori Giovanna, Lepre Marco,
Melchionda Costantina, Minari Marcella, Munerati Francesca,
Murano Santina, Nigro Giovanna, Orlando Anna Maria, Paradiso
Stefania Concetta, Primiana Perna Bianca (Perna Bianca Primiana),
Pierazzi Ilaria, Pierdomenico Luana, Quatraro Debora, Rubbiani
Barbara, Serpico Carmela, Sultano Vincenza, Valletta Elisa
Giuseppina, Vivarelli Emanuela, rappresentati e difesi dall'avvocato
Lisa Cervone C.F. CRVLSI77H49F257F, con domicilio eletto presso
Fabio Valeriani in Roma, via Stefano Jacini, 68;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Viii Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Territoriale Xi Provincia di Reggio Emilio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Manuela Manuela, Donatella Amato, Daniela Stefano, Anna Giordano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n.495 del 22.06.16, recante "integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 2014/17", nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Viii Ambito Territoriale per la Provincia di Modena e di Ufficio Scolastico Territoriale Xi Provincia di Reggio Emilio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'Ordinanza dell'A. P. n.1/2016 del 27 aprile 2016 nonché, da ultimo, l'ordinanza del C.d.S., sez. VI, n. 4289/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E., nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art. 1 c.p.a., che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a., per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con

l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto monocratico e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle G.A.E.;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 novembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO